

## REGOLAMENTO (CE) N. 722/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

**che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

classificazione dei paesi in base al rischio di BSE presentato, sulla base di tre categorie.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006 per recepire il nuovo sistema semplificato di classificazione nella legislazione comunitaria. In seguito a tale modifica occorre modificare gli allegati II, V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per tener conto del nuovo sistema di classificazione.

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(6) In mancanza di una decisione sulla classificazione dei paesi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 o 4, del regolamento (CE) n. 999/2001, le disposizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato VI non erano applicabili. Poiché il nuovo sistema di classificazione si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2007 e al fine di allineare il suddetto allegato alle norme applicabili in conformità delle misure transitorie basate su dati scientifici, nonché alle modifiche apportate all'articolo, si rende necessario modificare l'allegato VI.

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.

(2) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni debba essere determinata mediante classificazione in una di tre categorie. L'allegato II dello stesso regolamento contiene norme per la determinazione della qualifica sanitaria in relazione alla BSE dei paesi o regioni. L'articolo 5 del regolamento prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia rivista in seguito all'istituzione, da parte dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), di una procedura per la classificazione in categorie dei diversi paesi.

(7) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce condizioni per l'immissione sul mercato e l'esportazione di animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato stabilisce condizioni per il commercio intracomunitario di alcuni prodotti di origine animale. Tali condizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del nuovo sistema di classificazione.

(3) L'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per la raccolta ed eliminazione del materiale specifico a rischio e l'allegato IX di tale regolamento fissa le norme per l'importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.

(8) Il punto 5 della parte D dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure concernenti il commercio intracomunitario di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 e l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne derivati da cervidi. Per ragioni di tutela della salute umana e animale, tali misure dovrebbero rimanere in vigore anche dopo il 1° luglio 2007.

(4) Durante la sessione generale dell'UIE del maggio 2005 è stata adottata una nuova procedura semplificata per la

(9) Per motivi di chiarezza e coerenza, le disposizioni relative al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1° agosto 1996 dovrebbero essere stabilite nell'allegato VIII e le disposizioni per l'importazione di prodotti a base di carne derivati da cervidi dovrebbero essere stabilite nell'allegato IX.

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).